

Istituto Comprensivo Statale T. Valenti" Trevi (Pg) Piazza Garibaldi **2**: 0742/780009 -78295 **=**:0742/332286

ww.scuoletrevi.it

⊠: pgic809009@istruzione.it $\underline{Pgic 809009} @ \ pec. is truzione. it$ C.F.: 82002000543 - Codice Ist.: PGIC809009





APPENDICE 2 REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "T. VALENTI" DI TREVI PER L'USO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

Art. 1 - Caratteri generali

Il presente regolamento, adottato sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 1° Marzo 2007, n. 13 ("Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet", G.U. n. 58 del 10 marzo 2007) ha per oggetto i criteri e le modalità operative di accesso ed utilizzo del servizio Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Istituto Comprensivo "T.Valenti" di Trevi con sede in Piazza Garibaldi, 14 - Trevi (PG) e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo operano nella struttura (lavoratori socialmente utili, collaboratori, tirocinanti, etc...). Secondo le indicazioni del Garante sopra citate, l'Istituto Comprensivo, quale titolare del trattamento dati, deve definire le modalità d'uso degli strumenti informatici dell'Ente (internet e posta elettronica), tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali bilanciando gli interessi relativi alla prevenzione di usi arbitrari degli strumenti informatici, con la riservatezza dei lavoratori.

Art. 2 - Sviluppo e gestione

La rete interna sita in Piazza Garibaldi, 14, collega tutti i computer dell'Istituto. L'accesso ad internet è gestito da due connessioni distinte: connessione WDSL di ICT valle Umbra sud, riservata ai pc della segreteria e ADSL TELECOM ITALIA per la navigazione delle aule.

Art. 3 - Utenti rete dell'Istituto

Nei plessi esistono collegamenti ad internet tramite ADSL o ISDN. Tutti gli utenti che a qualsiasi titolo utilizzano la rete dell'istituto e utilizzano gli accessi ad internet nelle sedi delle scuole da esso dipendenti accettano senza riserve il presente Regolamento.

Art. 4 - Autorizzazioni

Gli utenti di direzione ed amministrativi accedono alla rete dell'istituto ed alle sue risorse utilizzando delle credenziali costituite da un nome utente ed una password.

Art. 5 - Credenziali di accesso

Le credenziali di accesso (nome utente e password) sono strettamente personali ed ogni attività non regolare sarà imputata al titolare delle credenziali. Gli utenti sono tenuti a conservare le proprie credenziali mantenendo segrete le modalità di accesso avendo cura che non siano utilizzate da terzi.

Art. 6 - Utilizzo computer, periferiche, materiale di consumo

Sui computer di proprietà dell'Istituto Comprensivo "T. Valenti" non è consentito:

- installare programmi non inerenti l'attività lavorativa e/o privi di licenze d'uso legali;

- installare antivirus, antispyware e firewall non autorizzati;
- modificare le configurazioni relative all'accesso alla rete di istituto comunicate al momento della installazione (es. numero IP);
- installare modem per l'accesso da/all'esterno se non preventivamente autorizzati;
- connettere dispositivi esterni personali (chiavi usb, hard disk, ecc.) se non preventivamente autorizzati;
- copiare su dispositivi esterni dati personali la cui titolarità è dell'Istituto Comprensivo "T.Valenti" di Trevi.

L'utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, toner, CD-Rom, DVD, eventuali chiavi USB) è riservato alla preparazione di materiale didattico, scientifico, amministrativo o comunque inerente l'attività istituzionale dell'Istituto.

Art. 7 - Utilizzo rete internet

L'utilizzo di internet è consentito:

- a tutto il personale, a tempo determinato ed indeterminato dell'Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali inerenti la ricerca, la didattica, le funzioni amministrative mediante le attrezzature informatiche messe loro a disposizione;
- agli studenti regolarmente iscritti, sotto la sorveglianza dell'insegnante responsabile.

Sulla rete non sono ammesse le seguenti attività:

- navigare e/o registrarsi su siti non inerenti la propria attività istituzionale, didattica e di ricerca;
- scaricare programmi e/o file coperti da diritto d'autore;
- partecipare a forum o chat line se non per motivi relativi alla propria attività istituzionale;
- scaricare e conservare file a contenuto discriminatorio;
- tentare accessi fraudolenti a dati, programmi e sistemi altrui.

Art. 8 - Posta elettronica

L'utilizzo della posta elettronica è consentito:

- a tutto il personale, a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto Comprensivo "T.Valenti" di Trevi mediante una casella di posta istituzionale, assegnata dal ministero nella forma nome.cognome@istruzione.it.

Art. 9 - Modalità utilizzo caselle di posta istituzionali e personali

Le modalità di utilizzo della posta elettronica a cui attenersi sono le seguenti:

- non è consentito l'utilizzo delle caselle di posta elettronica dell'Istituto per attività personali non attinenti le proprie mansioni e la propria attività istituzionale;
- la casella di posta di ogni singola struttura può essere utilizzata da più dipendenti secondo quanto stabilito dal responsabile della struttura stessa;
- in caso di assenza prolungata o improvvisa il singolo dipendente deve essere messo in condizioni di delegare un altro dipendente a leggere i propri messaggi e inoltrare quelli ritenuti importanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- il personale può comunque, previa autorizzazione ed in via eccezionale, utilizzare una propria casella di posta elettronica non istituzionale. In questo caso, se l'accesso avviene tramite postazioni di lavoro di proprietà dell'istituto Comprensivo di Trevi , la casella di posta può essere consultata solo in modalità webmail
- le caselle personali non istituzionali non possono essere utilizzate per l'attività istituzionale
- l'uso della posta elettronica non è comunque consentito per partecipare a forum e/o dibattiti se non per motivi istituzionali, per diffondere notizie non veritiere o quanto altro che abbia contenuto offensivo e discriminatorio, per inviare lettere a catena ovvero messaggi ripetuti
- è fatto divieto di inviare messaggi con contenuti che non rispettino la normativa sulla proprietà intellettuale

Art. 10 - Comunicazioni mediante posta elettronica

Le comunicazioni possono essere utilizzate per:

- convocare riunioni;
- inviare comunicazioni di servizio anche dirette al singolo dipendente;
- inviare materiale preparatori alle riunioni collegiali;
- diffondere circolari;
- trasmettere copia elettronica di documenti redatti su supporti cartacei (purché in formati e dimensioni opportune).

Art. 11 - Gestione del sito Web della scuola

L'Istituzione Scolastica possiede un Sito Web per la gestione del quale è stato nominato un referente. In nessun caso l'Istituto Comprensivo T. Valenti di Trevi potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento dell'utente e dall'utilizzo dei contenuti.

L'Istituto provvederà ad inserire nel sito informazioni e comunicazioni aggiornate, rubriche, notizie, eventi, articoli relativi alle attività didattiche dell'Istituto.

I documenti sono pubblicati in formato .pdf.

Le informazioni relative alle persone da contattare includono solo l'indirizzo (posta elettronica e numero telefonico) della scuola e non dati personali.

Art. 12 - Gestione ed utilizzo del registro elettronico.

L'Istituzione Scolastica possiede un registro elettronico gestito da un Amministratore.

Tutti i dati relativi agli utenti che utilizzano il software sono protetti da password e sarà compito di ogni utente conservare e custodire le proprie credenziali.

I suddetti dati rispettano il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Art. 13 - Responsabilità individuali

I soggetti che utilizzano risorse informatiche all'interno della rete dell'Istituto sono tenuti a:

- mantenere un'adeguata riservatezza dei dati;
- mantenere un'adeguata riservatezza sulle misure di sicurezza adottate e sulle modalità di accesso ai servizi;
- utilizzare esclusivamente le risorse alla cui fruizione sono autorizzati;
- segnalare ogni accertata violazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 14 - Trattamento dati di accesso

Le attività di accesso ai servizi Internet ed alla posta elettronica possono essere registrate in forma elettronica dall'Istituto.

Dichiarazione d'intento: i dati personali relativi all'utente, alle sue attività ed ai contenuti che sono immessi in rete non saranno sottoposti a trattamenti se non ai fini di legge o in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria.

I dati relativi alle connessioni saranno gestiti in maniera anonima e trattati esclusivamente in relazione alle attività di monitoraggio del servizio, alla sicurezza ed all'integrità dei sistemi.

Art. 15 - Violazioni

E' vietata qualsiasi attività che possa produrre danni alle risorse informatiche dell'Istituto comunque illecita.

A titolo esemplificativo, costituisce infrazione:

- qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e la riservatezza delle risorse informatiche dell'Istituto o di altri Enti fruibili attraverso le stesse risorse;
- l'accesso, l'utilizzazione, la distruzione, l'alterazione o la disabilitazione non autorizzata di risorse informatiche anche mediante credenziali di accesso rese disponibili da altri soggetti, nonché l'abbandono senza custodia o senza protezione di stazioni di lavoro già connesse alla rete dell'Istituto;
- l'uso di dati o di altre risorse informatiche per scopi non consentiti dal presente Regolamento;
- l'utilizzo per scopi di interesse esclusivamente privato di qualsiasi risorsa dell'Istituto;
- qualunque altra attività in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 16 - Sanzioni

La contravvenzione al presente Regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni ad accedere alle risorse informatiche gestite dall'Istituto fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 gennaio 2014

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 gennaio 2014